Pelli e ombrelli

DISCLAIMER:
Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.
È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.
In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.
Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).
Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.
Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

117 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA TESSILE - ABBIGLIAMENTO, DELLE CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI INDUSTRIALI DEL SISTEMA MODA - PREVIMODA, in forma abbreviata FONDO PENSIONE PREVIMODA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
26/04/2001	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%[1]	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%[1-2]	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	Elemento retributivo nazionale	1,2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%[1-2]	Elemento retributivo nazionale
01/01/2012	31/12/2013	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%[1-2]	Elemento retributivo nazionale
01/01/2014	31/03/2022	1,5%[3]	Elemento retributivo nazionale	1,5%[3]	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%[1-2-4]	Elemento retributivo nazionale
01/04/2022	ad oggi	2%[3-5]	Elemento retributivo nazionale	1,5%[3]	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%[1-2-4]	Elemento retributivo nazionale

[1] Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

[2] Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

[3] CCNL 04/02/2014. "*La contribuzione per i lavoratori a domicilio [...] la contribuzione corrente è costituita dall' [...] 1,70% dall'1/1/2014 della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'Elemento Retributivo Nazionale (ERN), con esclusione delle altre voci costituenti della tariffa. Una contribuzione di uguale misura sarà versata dall'azienda datrice di lavoro. [...*]"

[4] CCNL 04/02/2014. Per i lavoratori a domicilio di prima occupazione alla previdenza pubblica antecedente al 28/04/1993 deve essere versata al Fondo "*una quota dell'indennità sostitutiva del Trattamento di Fine Rapporto TFR) pari al 2% della tariffa di cottimo pieno calcolata come al comma precedente; per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica successivamente alla data del 28/04/1993 è previsto il versamento dell'intera indennità sostitutiva dei Trattamento di Fine Rapporto (TFR)* ".

[5] CCNL 28/03/2014 e 04/02/2014. "*In aggiunta alle percentuali di cui sopra il contributo aziendale è elevato di un ulteriore 0,20% da calcolarsi sull'ERN, per finanziare l'assicurazione per premorienza ed invalidità permanente.* "

96 - COOPERLAVORO - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, DELLE COOPERATIVE DI LAVORO in forma abbreviata COOPERLAVORO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2001	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%[1]	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%[1-2]	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	Elemento retributivo nazionale	1,2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2012	31/12/2013	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%[1-2]	Elemento retributivo nazionale
01/01/2014	31/03/2022	1,5%[3]	Elemento retributivo nazionale	1,5%[3]	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%[1-2-4]	Elemento retributivo nazionale
01/04/2022	ad oggi	2%[3]	Elemento retributivo nazionale	1,5%[3]	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%[1-2-4]	Elemento retributivo nazionale

[1] Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

[2] Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

[3] CCNL 04/02/2014. "*La contribuzione per i lavoratori a domicilio [...] la contribuzione corrente è costituita dall' [...] 1,70% dall'1/1/2014 della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'Elemento Retributivo Nazionale (ERN), con esclusione delle altre voci costituenti della tariffa. Una contribuzione di uguale misura sarà versata dall'azienda datrice di lavoro. [...*]"

[4] CCNL 04/02/2014. Per i lavoratori a domicilio di prima occupazione alla previdenza pubblica antecedente al 28/04/1993 deve essere versata al Fondo "*una quota dell'indennità sostitutiva del Trattamento di Fine Rapporto TFR) pari al 2% della tariffa di cottimo pieno calcolata come al comma precedente; per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica successivamente alla data del 28/04/1993 è previsto il versamento dell'intera indennità sostitutiva dei Trattamento di Fine Rapporto (TFR)* ".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2001	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%[1]	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%[1-2]	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	Elemento retributivo nazionale	1,2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2012	31/12/2013	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%[1-2]	Elemento retributivo nazionale
01/01/2014	31/03/2022	1,5%[3]	Elemento retributivo nazionale	1,5%[3]	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%[1-2-4]	Elemento retributivo nazionale
01/04/2022	ad oggi	2%[3]	Elemento retributivo nazionale	1,5%[3]	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%[1-2-4]	Elemento retributivo nazionale

[1] Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

[2] Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

[3] CCNL 04/02/2014. "*La contribuzione per i lavoratori a domicilio [...] la contribuzione corrente è costituita dall' [...] 1,70% dall'1/1/2014 della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'Elemento Retributivo Nazionale (ERN), con esclusione delle altre voci costituenti della tariffa. Una contribuzione di uguale misura sarà versata dall'azienda datrice di lavoro. [...*]"

[4] CCNL 04/02/2014. Per i lavoratori a domicilio di prima occupazione alla previdenza pubblica antecedente al 28/04/1993 deve essere versata al Fondo "*una quota dell'indennità sostitutiva del Trattamento di Fine Rapporto TFR) pari al 2% della tariffa di cottimo pieno calcolata come al comma precedente; per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica successivamente alla data del 28/04/1993 è previsto il versamento dell'intera indennità sostitutiva dei Trattamento di Fine Rapporto (TFR)* ".

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003[1]	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%[1]	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%[1-2]	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	Elemento retributivo nazionale	1,2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2012	31/12/2013	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%[1-2]	Elemento retributivo nazionale
01/01/2014	31/03/2022	1,5%[3]	Elemento retributivo	1,5%[3]	Elemento retributivo	2%; 6,91%[1-2-4]	Elemento retributivo

			nazionale		nazionale		nazionale
01/04/2022	ad oggi	2%[3]	Elemento retributivo nazionale	1,5%[3]	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%[1-2-4]	Elemento retributivo nazionale

[1] Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

[2] Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

[3] CCNL 04/02/2014. "*La contribuzione per i lavoratori a domicilio [...] la contribuzione corrente è costituita dall' [...] 1,70% dall'1/1/2014 della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'Elemento Retributivo Nazionale (ERN), con esclusione delle altre voci costituenti della tariffa. Una contribuzione di uguale misura sarà versata dall'azienda datrice di lavoro. [...*]"

[4] CCNL 04/02/2014. Per i lavoratori a domicilio di prima occupazione alla previdenza pubblica antecedente al 28/04/1993 deve essere versata al Fondo "*una quota dell'indennità sostitutiva del Trattamento di Fine Rapporto TFR) pari al 2% della tariffa di cottimo pieno calcolata come al comma precedente; per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica successivamente alla data del 28/04/1993 è previsto il versamento dell'intera indennità sostitutiva dei Trattamento di Fine Rapporto (TFR)* ".

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI DEL VENETO: SOLIDARIETÀ VENETO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
20/10/1999[1]	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%[1]	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%[1-2]	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	Elemento retributivo nazionale	1,2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2012	31/12/2013	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%[1-2]	Elemento retributivo nazionale
01/01/2014	31/03/2022	1,5%[3]	Elemento retributivo nazionale	1,5%[3]	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%[1-2-4]	Elemento retributivo nazionale
01/04/2022	ad oggi	2%[3]	Elemento retributivo nazionale	1,5%[3]	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%[1-2-4]	Elemento retributivo nazionale

[1] Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

[2] Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

[3] CCNL 04/02/2014. "*La contribuzione per i lavoratori a domicilio [...] la contribuzione corrente è costituita dall' [...] 1,70% dall'1/1/2014 della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'Elemento Retributivo Nazionale (ERN), con esclusione delle altre voci costituenti della tariffa. Una contribuzione di uguale misura sarà versata dall'azienda datrice di lavoro. [...*]"

[4] CCNL 04/02/2014. Per i lavoratori a domicilio di prima occupazione alla previdenza pubblica antecedente al 28/04/1993 deve essere versata al Fondo "*una quota dell'indennità sostitutiva del Trattamento di Fine Rapporto TFR) pari al 2% della tariffa di cottimo pieno calcolata come al comma precedente; per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica successivamente alla data del 28/04/1993 è previsto il versamento dell'intera indennità sostitutiva dei Trattamento di Fine Rapporto (TFR)* ".

Opzioni quota lavoratore

PREVIMODA
A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo il lavoratore può scegliere di versare, in alternativa a quello minimo stabilito dell'1%, un contributo più elevato fino al 3% per chi versa il 2% dell'accantonamento annuale del TFR o fino al 11% per gli altri iscritti.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2001	31/12/2006	Dall'1% al 3% per chi destina il 2% a titolo di q.ta TFR, fino all'11%, invece, per chi conferisce l'intero TFR		PREVIMODA
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.

				252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FOPADIVA
A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo il lavoratore può scegliere di versare, in alternativa a quello minimo stabilito dell'1%, un contributo più elevato fino al 3% per chi versa il 2% dell'accantonamento annuale del TFR o fino al 11% per gli altri iscritti (fonte: PREVIMODA).

Destinatari

PREVIMODA - COOPERAVORO - FOPADIVA - SOLIDARIETÀ VENETO
Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS
Dal 01/01/2001 possono aderire i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.
Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".
E' consentita l'iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE
La contribuzione mensile, compresa la quota di TFR, verrà calcolata sull'elemento retributivo nazionale (Ern = paga base + contingenza + elemento distinto della retribuzione) afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).
  I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
  I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:
  - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
  - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

  Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:
  - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
  - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
  - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- CCNL 19/04/2000: Lavoranti a domicilio. Superati gli adempimenti formali richiesti, al Fondo PREVIMODA potranno aderire anche i lavoranti a domicilio (art. 73 - Parte generale). In tal caso la contribuzione sarà: 1% della tariffa di cottimo riferita solo all'E.r.n., con esclusione delle altre voci costituenti detta tariffa; un contributo di uguale importo sarà versato dalla ditta committente; quota t.f.r.: lavoratori iscritti alla previdenza pubblica prima del 28 aprile 1993: una quota dell'indennità sostitutiva del t.f.r. pari al 2% della tariffa di cottimo pieno calcolata come sopra; lavoratori iscritti alla previdenza pubblica dopo il 28 aprile 1993: intera indennità sostitutiva del t.f.r.
- Lo Statuto di PREVIMODA prevede che nel caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (cassa integrazione, aspettative, permessi, assenze ed altre interruzioni), permane l'associazione al Fondo. Sia in caso di sospensione che di contrazione dell'orario di lavoro, la relativa contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore socio è riproporzionata all'eventuale trattamento economico previsto dal CCNL e/o dalle vigenti disposizioni di legge.
- Per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore, che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore. Nel caso in cui l'imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - sia inferiore all'importo della contribuzione mensile a carico del lavoratore stesso, non si procede ad alcuna contribuzione a PREVIMODA. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di

devoluzione al Fondo delle eventuali quote TFR maturate in capo ai lavoratori.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI DELLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE DELLE PELLI E SUCCEDANEI E OMBRELLI E OMBRELLONI

Indice:
01/03/2021 CCNL Ipotesi di accordo
10/03/2017 CCNL Testo definitivo

CCNL Pelli, cuoio e succedanei

Indice:
04/02/2014CCNL Ipotesi di accordo
24/06/2010 CCNL Accordo di rinnovo
27/07/2010 CCNL Accordo di rinnovo
24/06/2010 CCNL Accordo di rinnovo
21/05/2004 CCNL Accordo di rinnovo
15/03/2002 CCNL Accordo economico 2° biennio
30/06/2000 PREVIMODA Accordo tra le parti istitutive
19/05/2000 CCNL Testo definitivo
16/07/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
12/07/1995 CCNL Testo definitivo

CCNL Ombrelli e ombrelloni

Indice:
28/03/2014 CCNL Ipotesi di accordo
26/07/2010 CCNL Verbale di accordo
02/07/2004 CCNL Accordo di rinnovo
13/05/2002 CCNL Accordo economico 2° biennio
30/06/2000 PREVIMODA Accordo tra le parti istitutive
21/06/2000 CCNL Accordo di rinnovo
27/06/1996 CCNL Testo definitivo

CONTRATTO UNICO DI SETTORE

01/03/2021

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 1/3/2021, tra ASSOPELLETTIERI, assistita da CONFINDUSTRIA MODA e FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL, si è sottoscritta la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle Industrie Manifatturiere delle Pelli e Succedanei e Ombrelli e Ombrelloni.
La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/4/2019 e scadrà il 31/3/2023 sia per la parte economica sia per la parte normativa.

Art. 105 Fondo intersettoriale di previdenza complementare

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17/9/1997 istitutivo del Fondo Previmoda, con decorrenza 1/1/2012 è stato elevato di 0,30 punti percentuali passando dall'1,20% all'1,50%.
Fermo restando il contributo a carico del lavoratore pari a 1,50%, con decorrenza dall'1/4/2022 il contributo a carico dell'azienda è elevato al 2,00%.
... Omissis...

10/03/2017

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 10/3/2017, tra l'ASSOCIAZIONE ITALIANA MANUFATTURIERI PELLI E SUCCEDANEI (AIMPES) aderente a Confindustria e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILTEC, si è stipulato il CCNL per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei e ombrelli e ombrelloni .

CAPITOLO VI - Rapporto di lavoro a domicilio
Art. 73 Lavoro a domicilio
[...]
M - Previdenza complementare tramite adesione a PREVIMODA
Il lavoratore a domicilio ha diritto all'iscrizione alla previdenza complementare gestita dal Fondo PREVIMODA (Art. 105 - Protocolli I - II - II bis).
Per ogni lavoratore a domicilio aderente a PREVIMODA dovranno essere versati euro 2,58 a carico dell'azienda a titolo di quota di partecipazione; altri euro 2,58 dovranno essere versate a carico dei lavoratori previa trattenuta all'atto dell'iscrizione.
La contribuzione per i lavoratori a domicilio aderenti al Fondo PREVIMODA sarà così calcolata :
- per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica anteriormente alla data del 28/4/1993 la contribuzione corrente è costituita dall'1,20% (elevato a 1,50% a far data 1/1/2012 e all'1,70% dall'1/1/2014) della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'Elemento Retributivo Nazionale (ERN), con esclusione delle altre voci costituenti detta tariffa. Una contribuzione di uguale misura sarà versata dall'azienda datrice di lavoro. Il lavoratore può scegliere di versare un contributo superiore all'1,20% (elevato all'1,50% a far data 1/1/2012 e all'1,70% dall'1/1/2014), entro i limiti di deducibilità fiscale in vigore al momento. Inoltre verrà versata al Fondo una quota dell'indennità sostitutiva del Trattamento di Fine Rapporto TFR pari al 2% della tariffa di cottimo pieno calcolata come al comma precedente;
- per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica successivamente alla data del 28/4/1993 è previsto il versamento dell'intera indennità sostitutiva dei Trattamento di Fine Rapporto. (TFR). Per quant'altro inerente al Fondo PREVIMODA il rinvio è ai vari riferimenti che il CCNL prevede per i lavoratori dipendenti, in particolare all'art. 105.
In aggiunta alle percentuali di cui sopra il contributo aziendale è elevato di un ulteriore 0,20% da calcolarsi sull'ERN, per finanziare l'assicurazione per premorienza ed invalidità permanente .

PARTE PREVIMODA
Art. 105 Fondo intersettoriale di previdenza complementare

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17/9/1997 istitutivo del Fondo Previmoda, con decorrenza 1/1/2012 è stato elevato di 0,30 punti percentuali passando dall'1,20% all'1,50%.
Fermo restando convenuto:
- la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore , secondo quanto previsto da Previmoda;
- la facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari Una Tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda;
- l'iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi ;
- di consentire il primo versamento al Fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l 'iscrizione;
- che ai lavoratori eletti nell'Assemblea di PREVIMODA spetta - per la durata del relativo mandato - il diritto ad una giornata di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria del Fondo.
Altresì con decorrenza 1/1/2014 le Parti hanno concordato quanto segue:
- in occasione di ogni rinnovo del CCNL nazionale, e della consegna del testo del contratto stesso ai lavoratori ai sensi dell'art. 4, l'azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore il materiale informativo sul Fondo Previmoda, materiale predisposto dal Fondo stesso;
- l'azienda consegnerà ad ogni lavoratore neo-assunto il materiale informativo sul Fondo previdenza con la proposta e la modulistica per l'iscrizione come previsto dall'art. 22;
- con periodicità triennale le aziende sono impegnate a proporre ai lavoratori non iscritti alla Previdenza complementare l'opportunità di associarsi a Previmoda, secondo Forme e procedure che saranno definite dalle Parti istitutive del Fondo con apposito accordo;
- le aziende agevoleranno la partecipazione dei lavoratori individuati dal - Fondo - come propri "referenti" aziendali ai seminari formativi organizzati da Previmoda. I permessi relativi potranno essere coperti con eventuali residui del monte ore per la formazione continua di cui all 'art. 58;
In aggiunta alle percentuali di cui sopra il contributo aziendale è elevato di un ulteriore 0,20% da calcolarsi sull'ERN, per finanziare l'assicurazione per premorienza ed invalidità permanente.

Nota informativa - Documentazione - Recapiti utili
Una dettagliata "Nota informativa", lo Statuto e il Progetto Esemplificativo Standardizzato sono disponibili sul sito Internet del Fondo Previmoda, dove sono altresì disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sulle Rendite e ogni altra informazione generale utile all 'iscritto.
- Sito internet del fondo: www.previmoda.it
- Indirizzo e-mail: fondo.previmoda@previmoda.it
- Telefono: 02/66101340 Numero verde: 800990950 (riservato ai lavoratori) - Fax- 02/66105169
- Sede legale: Viale Sarca, 223 - 20126 -Milano (MI)

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE MANIFATTURE DI OMBRELLI E OMBRELLONI FABBRICATI CON QUALSIASI MATERIA PRIMA

28/03/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 28/3/2014, tra l'ANPO - Associazione Nazionale Produttori Ombrelli, aderente alla Confindustria e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL, la UILTEC-UIL si è stipulato il presente accordo di rinnovo del CCNL quadriennale di lavoro 28/3/2014 per i dipendenti delle aziende industriali che producono ombrelli - ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia prima.

PARTE PREVIMODA
Art. 66/BIS Fondo intersettoriale di previdenza complementare

Contribuzione
Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17 settembre 1997 istitutivo del Fondo Previmoda, con decorrenza 1° gennaio 2012 è stato elevato di 0,30 punti percentuali passando dall'1,20% all'1,50%.
Fermo resta convenuto:
- la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore , secondo .quanto previsto da Previmoda;
- la facoltà per i lavoratori di versare contributi forfetari volontari Una Tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda;
- l'iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi ;
- di consentire il primo versamento al Fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l 'iscrizione;
- che ai lavoratori eletti nell'Assemblea di PREVIMODA spetta - per la durata del relativo mandato - il diritto ad una giornata di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria del Fondo.
Altresì con decorrenza 1/1/2014 le Parti concordano quanto segue:
- in occasione di ogni rinnovo del ccnl nazionale, e della consegna del testo del contratto stesso ai lavoratori ai sensi dell'art. 5, l'azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore il materiale informativo sul Fondo Previmoda, materiale predisposto dal Fondo stesso;
- l'azienda consegnerà ad ogni lavoratore neo-assunto il materiale informativo sul Fondo previdenza con la proposta e la modulistica per l'iscrizione come previsto dall'art. 22;
- con periodicità triennale le aziende sono impegnate a proporre ai lavoratori non iscritti alla Previdenza complementare l'opportunità di associarsi a Previmoda, secondo forme e procedure che saranno definite dalle Parti istitutive del Fondo con apposito accordo;
- le aziende agevoleranno la partecipazione dei lavoratori individuati dal Fondo come propri "referenti" aziendali ai seminari formativi organizzati da Previmoda. 1 permessi relativi potranno essere coperti con eventuali residui del monte ore per la formazione continua di cui all 'art. 56;
- ANPO si dichiara disponibile ad un incremento dello 0,20% del contributo aziendale destinato alla previdenza integrativa, per finanziare l'assicurazione per premorienza ed invalidità permanente, da stipularsi entro il 30/6/2014 previo specifico accordo tra le Parti istitutive.

Nota informativa - Documentazione - Recapiti utili
Una dettagliata "Nota informativa", lo Statuto e il Progetto Esemplificativo Standardizzato sono disponibili gratuitamente sul sito Internet de! Fondo Previmoda, dove sono altresì disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sulle Rendile e ogni altra informazione generale utile all'iscritto.
- Sito internet del fondo: www.previmoiia.it
-Indirizzo e-mail: fondo.previmoda@previmoda.it
- Telefono: 02/66101340 Numero verde: 800990950 (riservalo ai lavoratori)
- Fax: 02/66105 169
- Sede legale: Viale Sarca, 223 -20126 Milano (MI)

26/07/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 26/7/2010, tra l'ANPO - Associazione Nazionale Produttori Ombrelli e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL, la UILTA-UIL è stato è stato raggiunto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale quadriennale di lavoro 4/9/2008 per i dipendenti delle aziende industriali che producono ombrelli - ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia prima .
Il presente accordo decorre dall'1/4/2010 e scadrà il 31/3/2013 sia per la parte economica, sia per la parte normativa.

ALLEGATO II - Contribuzione a PREVIMODA Fondo Intersettoriale di previdenza complementare

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17/9/1997 istitutivo del Fondo Previmoda, con decorrenza 1/1/2012 viene elevato di 0,30 punti percentuali passando dall'1,20% all'1,50%.
Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda,
Inoltre, le Parli confermano i seguenti punti la cui decorrenza è stata all '1/1/2009:
- aumento del contributo dall'1% all'1,20%;
- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari Una Tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda;
- iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durala superiore a tre mesi ;
- consentire il primo versamento al Fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l 'iscrizione.

ALLEGATO II BIS - Previmoda - Scheda Informativa per i potenziali aderenti al Fondo pensione

02/07/2004

Previdenza complementare contratto a termine

Le Parti si danno reciprocamente atto di essere disponibili a modificare l'atto istitutivo del fondo di previdenza complementare Previmoda per consentire l'adesione al fondo anche ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi.
Analoga disponibilità dovrà essere verificata anche presso le altre parti istitutrici di Previmoda .

13/05/2002

PERMESSI RETRIBUTIVI PER I LAVORATORI ELETTI NELL'ASSEMBLEA PREVIMODA

A far data 1.5.02 - e per la durata del relativo mandato - ai lavoratori eletti nell'assemblea del Fondo PREVIMODA è riconosciuta 1 giornata di permesso retribuito al fine di partecipare alle riunioni dell 'Assemblea

30/06/2000

Verbale di accordo

Il data 30 giugno 2000
tra
FEDERTESSILE (Federazione fra le Associazioni delle industrie tessili e abbigliamento) in rappresentanza delle seguenti Associazioni e Federazioni:
- Associazione cotoniera, laniera e delle fibre affini (**);
- Sistema moda Italia (*);

- Associazione nobilitazione tessile (A.N.T.);
- Associazione serica italiana;
- Federazione italiana industriali dei tessili vari e del cappello (TESSILIVARI);
- Associazione italiana dei torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici ;
- Associazione italiana della filatura serica;
- (ANCI) Associazione nazionale calzaturifici italiani;
- (AIMPES) Associazione italiana manufatturieri pelli e succedanei;
- (ASSOGIOCATTOLI) Associazione italiana fabbricanti giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia;
- (ASSOSPAZZOLE) Associazione nazionale produttori spazzole, pennelli, scope e preparatori relative materie prime;
- (ASSOSCRITTURA) Associazione nazionale produttori articoli per scrittura e affini ;
- (ANFAO) Associazione fabbricanti articoli ottici;
- (AUIL) Associazione unitaria industrie di lavanderie;
- (ANPO) Associazione nazionale produttori ombrelli;
e
FILTA/CISL;
FILTEA/CGIL;
UILTA/UIL.

Visto

L'accordo istitutivo di Previmoda sottoscritto il 13 luglio 1998 tra le succitate Organizzazioni sindacali, che prevede, al punto 11), che la contribuzione al Fondo decorra dall'1 settembre 1999;

Valutato

che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha chiaramente motivato che non ostano impedimenti giuridico-legali alla possibilità di far decorrere la contribuzione da data antecedente al rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP stessa;

le parti suindicate concordano:

di modificare l'accordo 13 luglio 1998, facendo decorrere la contribuzione al Fondo a partire dal 1° luglio 2000 per i lavoratori che risultano iscritti al Fondo entro la data di autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di vigilanza fondi pensione. Per i lavoratori che aderiranno in data successiva, la contribuzione, ai sensi dello Statuto del Fondo, decorrerà dal mese successivo alla presentazione della domanda .

(*) Nato dalla fusione tra Moda industria e Associazione laniera .
(**) Dal 21 giugno 2000 nuova denominazione Associazione tessile italiana .

21/06/2000

Protocollo 7
Previdenza complementare

A fronte della richiesta delle OO.SS. FILTA, FILTEA e UILTA di far iniziare l'attività operativa del Fondo PREVIMODA in tempi solleciti collegati alla definizione del rinnovo contrattuale, le parti contraenti dichiarano la propria disponibilità a rivedere il limite minimo di preiscrizioni di cui al punto 2 del rinnovo della parte economica biennale 21 luglio 1998.
Il numero di preiscrizioni al quale ora fare riferimento è indicato in 25.000.
Questo passaggio richiede peraltro il consenso delle altre Associazioni imprenditoriali che hanno aderito all'atto costitutivo di PREVIMODA. Inoltre sarà necessario il parere favorevole del Consiglio di amministrazione provvisorio di PREVIMODA.
Le decorrenze e le modalità relative alle contribuzioni al Fondo sono stabilite dall'1 gennaio 2001.
Questa decorrenza su proposta del C.d.A. di PREVIMODA sostenuta da delibera potrà essere anticipata, salvo ratifica delle Associazioni firmatarie dell'atto costitutivo e di quelle che vi abbiano successivamente aderito .

Previdenza complementare - Norme per calcolare la contribuzione

In relazione al punto "Previdenza complementare" dell'accordo di rinnovo economico biennale 21 luglio 1998 del c.c.n.l. del settore, le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue:

- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto su minimo contrattuale , ex contingenza, E.d.r. afferenti i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore ;
- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 sarà effettuata sull'intero ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n . 297/1982;
- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione fino al 28 aprile 1993, sarà calcolata in misura pari al 2% del minimo contrattuale, ex contingenza, E.d.r. annui (13 mensilità), da detrarre dal t.f.r. annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982.

27/06/1996

Protocollo n. 7
Previdenza integrativa volontaria

L'Associazione imprenditoriale nazionale e FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL convengono, tenuto conto del disegno di legge governativo sulla riforma pensionistica e sulla base di una positiva valutazione di quanto in esso previsto a titolo di previdenza complementare, se le condizioni contenute nella legge confermeranno tali valutazioni, di istituire un Fondo nazionale settoriale di previdenza , complementare al sistema obbligatorio .
E' Istituita una Commissione paritetica di studio che sarà composta di tre componenti per l'Associazione imprenditoriale nazionale di categoria e tre componenti per le organizzazioni sindacali nazionali di categoria e deciderà all'unanimità.
La Commissione avrà i seguenti compiti :
- esaminare le disposizioni legislative e valutare se esistono i presupposti per la costituzione del Fondo ;
- approfondire tutte le tematiche relative alle modalità di funzionalmente del Fondo, al suo statuto ed agli atti necessari per la sua costituzione ;
- riferire dell'esito dei propri lavoro alle organizzazioni firmatarie del presente contratto che assumeranno le decisioni negoziali relative alla suddetta materia .
La Commissione potrà procedere ad audizioni di tecnici esperti nella materia .
La Commissione concluderà i propri lavoro entro il 30 giugno 1997.
L'attuazione di forme di previdenza integrativa intende confermare le finalità e gli obiettivi indicati dall'accordo del 23 luglio 1993 e concorrere, attraverso la istituzione del Fondo, a promuovere scelte di politica economica che, valorizzando il risparmio, lo indirizzino verso investimenti produttivi che tengano anche conto delle esigenze del settore.
Inoltre le parti fin d'ora concordano sui seguenti principi :
- volontarietà di adesione al Fondo ;
- adozione del sistema di contribuzione definita ;
- utilizzo del t.f.r. maturando sulla base dei criteri che saranno adottati dalla legge ;
- pariteticità degli organismi di amministrazione del Fondo ;
- clausola di salvaguardia che consenta di verificare nel tempo la persistenza dei presupposti e dei principi sopra richiamati.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE DELLE PELLI E SUCCEDANEI

04/02/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 4/2/2014, tra l'AIMPES - Associazione Italiana Manifatturieri Pelli e Succedanei, aderente alla Confindustria e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL, la UILTEC-UIL è stato raggiunto il presente accordo che riguarda il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24/2/2010 per i dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei.

Art. 6 Decorrenza e durata

Il presente contralto triennale stipulato il 4/2/2014 decorre dall'1/4/2013 e scade al 31/3/2016 sia per la parie economica, sia per la parte normativa.
I singoli istituti modificati o introdotti dal presente accordo decorrono dal 4/2/2014, ove non sia specificamente indicata una diversa decorrenza.
Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte retributiva e per i singoli istituti .
Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata .
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo .

PARTE PREVIMODA
Art. 105 Fondo intersettoriale di previdenza complementare

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17/9/1997 istitutivo del Fondo Previmoda, con decorrenza 1/1/2012 è stato elevato di 0,30 punti percentuali passando dall'1,20% all'1,50%.
Fermo restando convenuto:
- la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore , secondo quanto previsto da Previmoda;
- la facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari Una Tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda;
- l'iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi ;
- di consentire il primo versamento al Fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l 'iscrizione;
- che ai lavoratori eletti nell'Assemblea di Previmoda spetta - per la durata del relativo mandato - il diritto ad una giornata di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria del Fondo.
Altresì con decorrenza 1/1/2014 le Parti concordano quanto segue:
- in occasione di ogni rinnovo del CCNL nazionale, e della consegna del testo del contratto stesso ai lavoratori ai sensi dell'art. 4, l'azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore il materiale informativo sul Fondo Previmoda, materiale predisposto dal Fondo stesso;
- l'azienda consegnerà ad ogni lavoratore neo-assunto il materiale informativo sul Fondo previdenza con la proposta e la modulistica per l'iscrizione come previsto dall'art. 22;
- con periodicità triennale le aziende sono impegnate a proporre ai lavoratori non iscritti alla Previdenza complementare l'opportunità di associarsi a Previmoda, secondo Forme e procedure che saranno definite dalle Parti istitutive del Fondo con apposito accordo;
- le aziende agevoleranno la partecipazione dei lavoratori individuati dal Fondo come propri "referenti" aziendali ai seminari formativi organizzati da Previmoda. I permessi relativi potranno essere coperti con eventuali residui del monte ore per la formazione continua di cui all'art. 58;
- AIMPES si dichiara disponibile ad un incremento dello 0,20% del contributo aziendale destinato alla previdenza integrativa da calcolarsi sull'ERN, per finanziare l'assicurazione per premorienza ed in validità permanente, da stipularsi entro il 30/6/2014 previo specifico accordo tra le Parti istitutive.
- Nota informativa - Documentazione - Recapiti utili
Una dettagliata "Nota informativa", lo Statuto e il Progetto Esemplificativo Standardizzato sono disponibili sul sito Internet del Fondo Previmoda, dove sono altresì disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sulle Rendite e ogni altra informazione generale utile al riscritto .
- Sito internet del fondo : www. previmoda . it

- Indirizzo e-maii: fondo.previmoda@previmoda.it
- Telefono: 02/66101340 Numero verde: 800990950 (riservato ai lavoratori) - Fax: 02/66105169

CAPITOLO VI - Rapporto di lavoro a domicilio
Art. 73 Lavoro a domicilio

... Omisiss...
C - Registro Unico del Lavoro - LUL (ex Libretto personale di controllo)
Il libretto di lavoro e il libretto di controllo sono stati abrogati. Per i lavoratori a domicilio il datore di lavoro ora deve compilare il LUL - Registro Unico del lavoro, il flusso uniemens ed effettuare al Centro per l'impiego la comunicazione per l'instaurazione del rapporto di lavoro.
... Omisiss...
N - Indennità di disoccupazione
Le Aziende comunicheranno ai lavoratori a domicilio e alle competenti Sezioni circoscrizionali per l'impiego, l'avvenuta interruzione dell'attività per mancanza di lavoro, ai fini dell'erogazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione.
M - Previdenza complementare tramite adesione a PREVIMODA
Il lavoratore a domicilio ha diritto all'iscrizione alla previdenza complementare gestita dal Fondo Previmoda (Art. 105 - Protocolli I - II - II bis).
Per ogni lavoratore a domicilio aderente a PREVIMODA dovranno essere versali euro 2,58 a carico dell'azienda a titolo di quota di partecipazione; altri euro 2,58 dovranno essere versate a carico dei lavoratori previa trattenuta all'atto del l'iscrizione.
La contribuzione per i lavoratori a domicilio aderenti al Fondo PREVIMODA sarà così calcolata :
- per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica anteriormente alla data del 28/4/1993
la contribuzione corrente è costituita dall'1,20% (elevato a 1,50% a far data 1/1/2012 e all'1,70% dall'1/1/2014) della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'Elemento Retributivo Nazionale (ERN), con esclusione delle altre voci costituenti della tariffa.
Una contribuzione di uguale misura sarà versala dall'azienda datrice di lavoro.
Il lavoratore può scegliere di versare un contributo superiore all'1,20% (elevalo all'1,50% a far data 1/1/2012 e all'1,70% dall'1/1/2014), entro i limiti di deducibilità fiscale in vigore al momento.
Inoltre vena versata al Fondo una quota dell'indennità sostitutiva del Trattamento di Fine Rapporto TFR) pari al 2% della tariffa di cottimo pieno calcolata come al comma precedente ;
- per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica successivamente alla data del 28/4/1993
è previsto il versamento dell'intera indennità sostitutiva dei Trattamento di Fine Rapporto. (TFR).
Per quant'altro inerente al Fondo Previmoda il rinvio è ai vari riferimenti che il CCNL prevede per i lavoratori dipendenti, in particolare all'art. 105.

24/06/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 24/6/2010, tra l'ASSOCIAZIONE ITALIANA MANIFATTURIERI PELLI E SUCCEDANEI (AIMPES) aderente alla Confindustria e la FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL, è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei .
Il presente CCNL decorre dall'1/4/2010 e scade il 31/3/2013 sia per la parte economica, sia per la parte normativa.

PARTE PREVIMODA
Art. 105 Contribuzione a PREVIMODA - Fondo intersettoriale di previdenza complementare

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17/9/1997 istitutivo del Fondo Previmoda, con decorrenza 1/1/2012 viene elevato di 0,30 punti percentuali passando dall'1,20% all'1,50%.
Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda.
Inoltre, le Parti hanno confermato i seguenti punti la cui decorrenza è stata all '1/1/2009:
- aumento del contributo dall'1% all'1,20%;
- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari Una Tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda;
- iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi ;
- consentire il primo versamento al Fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l 'iscrizione.

Ai lavoratori eletti nell'Assemblea di PREVIMODA spetta - per la durata del relativo mandato - il diritto ad una giornata di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria del Fondo.
Nota informativa - Documentazione - Recapiti utili
Una dettagliata "Nota informativa", lo Statuto e il Progetto Esemplificativo Standardizzato sono disponibili gratuitamente sul sito Internet del Fondo Previmoda, dove sono altresì disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sulle Rendite e ogni altra informazione generale utile all'iscritto.
- Sito internet del fondo: www.previmoda.it
- Indirizzo e-mail: fondo.previmoda@previmoda.it
- Telefono: 02/66101340 Numero verde: 800990950 (riservato ai lavoratori) - Fax: 02/66105169
- Sede legale: Viale Sarca, 223 - 20126 -Milano (MI)

27/07/2010

Verbale di accordo

Il giorno 27/72010, tra l'AIMPES - Associazione Italiana Manifatturieri Pelli e Succedanei, aderente alla Confindustria, con l'assistenza diretta e indiretta delle Associazioni/Unioni Territoriali industriali della Confindustria, dell'Assolombarda, di Firenze e di Vicenza, nonché della stessa Confindustria, e la FEMCA-CISL; la FILCTEM-CGIL; la UILTA-UIL, ad integrazione di quanto sottoscritto con l'accordo triennale 24/6/2010 sono stati concordati e/o completati quegli ulteriori aspetti.

Art. 105 Contribuzione a PREVIMODA Fondo intersettoriale di previdenza complementare

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17/9/1997 istitutivo del Fondo Previmoda, con decorrenza 1/1/2012 viene elevato di 0,30 punti percentuali passando dall'1,20% all'1,50%.
Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda.
Inoltre le Parti confermano i seguenti punti la cui decorrenza è stata al 1/1/2009:
- aumento del contributo dall'1% all'1,20%;
- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum , qualora la contrattazione aziendale lo preveda;
- iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi ;
- consentire il primo versamento al Fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l 'iscrizione.

ALLEGATO I - Previmoda - Scheda Informativa per i potenziali aderenti al Fondo pensione

24/06/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 24/6/2010, tra l'AIMPES - Associazione Italiana Manifatturieri Pelli e Succedanei, aderente alla Confindustria e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL, la UILTA-UIL, è stato raggiunto il presente Accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennale 1/7/2008 per i dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei.
Il presente accordo è comprensivo dell'Accordo 4/6/2010 con il quale era stata rinnovata la sola Parte economica (Aumenti retributivi, Una Tantum e Protocollo quota OO.SS.).
Il presente accordo decorre dall'1/4/2010 e scadrà il 31/3/2012.

Art. 105 Contribuzione a PREVIMODA - Fondo intersettoriale di previdenza complementare

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17/9/1997 istitutivo del Fondo Previmoda viene elevato di 0,30 punti percentuali (dall'1,20% all'1,50%) secondo i tempi e le modalità che saranno concordate e diramate.

Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda.
Inoltre, le Parti confermano i seguenti punti la cui decorrenza è stata all ’1/1/2009:
- aumento del contributo dall'1% all'1,20%;
- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari Una Tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda;
- iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi;. consentire il primo versamento al Fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l 'iscrizione.

21/05/2004

Previdenza complementare contratto a termine

Le Parti si danno reciprocamente atto di essere disponibili a modificare l'atto istitutivo del fondo di previdenza complementare Previmoda per consentire l'adesione al fondo anche ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi. Analoga disponibilità dovrà essere verificata anche presso le altre parti istitutrici di Previmoda.

15/03/2002

Permessi retribuiti per i lavoratori eletti nell'assemblea PREVIMODA

A far data dal 1° marzo 2002 - e per la durata del relativo mandato - ai lavoratori eletti nell'assemblea del Fondo PREVIMODA è riconosciuta una giornata di permesso retribuito al fine di partecipare alle riunioni dell'assemblea stessa.

30/06/2000

Verbale di accordo

Il data 30 giugno 2000
tra
FEDERTESSILE (Federazione fra le Associazioni delle industrie tessili e abbigliamento) in rappresentanza delle seguenti Associazioni e Federazioni:
- Associazione cotoniera, laniera e delle fibre affini (**);
- Sistema moda Italia (*);
- Associazione nobilitazione tessile (A.N.T.);
- Associazione serica italiana;
- Federazione italiana industriali dei tessili vari e del cappello (TESSILIVARI);
- Associazione italiana dei torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici ;
- Associazione italiana della filatura serica;
- (ANCI) Associazione nazionale calzaturifici italiani;
- (AIMPES) Associazione italiana manufatturieri pelli e succedanei ;
- (ASSOGIOCATTOLI) Associazione italiana fabbricanti giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia;
- (ASSOSPAZZOLE) Associazione nazionale produttori spazzole, pennelli, scope e preparatori relative materie prime;
- (ASSOSCRITTURA) Associazione nazionale produttori articoli per scrittura e affini ;
- (ANFAO) Associazione fabbricanti articoli ottici;
- (AUIL) Associazione unitaria industrie di lavanderie;
- (ANPO) Associazione nazionale produttori ombrelli;
e
FILTA/CISL;
FILTEA/CGIL;

UILTA/UIL.

Visto

L'accordo istitutivo di Previmoda sottoscritto il 13 luglio 1998 tra le succitate Organizzazioni sindacali, che prevede, al punto 11), che la contribuzione al Fondo decorra dall'1 settembre 1999;

Valutato

che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha chiaramente motivato che non ostano impedimenti giuridico-legali alla possibilità di far decorrere la contribuzione da data antecedente al rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP stessa;

le parti suindicate concordano:

di modificare l'accordo 13 luglio 1998, facendo decorrere la contribuzione al Fondo a partire dal 1° luglio 2000 per i lavoratori che risultano iscritti al Fondo entro la data di autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di vigilanza fondi pensione. Per i lavoratori che aderiranno in data successiva, la contribuzione, ai sensi dello Statuto del Fondo, decorrerà dal mese successivo alla presentazione della domanda.

(*) Nato dalla fusione tra Moda industria e Associazione laniera.
(**) Dal 21 giugno 2000 nuova denominazione Associazione tessile italiana.

19/05/2000

Capitolo VI - RAPPORTO DI LAVORO A DOMICILIO
Art. 73 - Lavoro a domicilio.

M) Previdenza complementare tramite adesione a PREVIMODA.
Il lavoratore a domicilio ha diritto all'iscrizione alla previdenza complementare gestita dal Fondo PREVIMODA (Protocollo III).
Per ogni lavoratore a domicilio dovranno essere versati a PREVIMODA £. 5.000 a carico dell'azienda a titolo di quota di partecipazione; altre £. 5.000 dovranno essere versate a carico dei lavoratori previa trattenuta all'atto dell'iscrizione.
La contribuzione per i lavoratori a domicilio aderenti al Fondo PREVIMODA sarà così calcolata:
- per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica anteriormente al 28.4.93:
la contribuzione corrente sarà costituita dall'1% della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'Elemento Retributivo Nazionale (ERN), con esclusione delle altre voci costituenti detta tariffa. Una contribuzione di uguale misura sarà versata dall'azienda datrice di lavoro.
Inoltre verrà versata al Fondo una quota dell'indennità sostitutiva del TFR pari al 2% della tariffa di cottimo pieno calcolata come al comma precedente;
- per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica successivamente al 28.4.93 è previsto il versamento dell'intera indennità sostitutiva del TFR.

Dichiarazione a verbale.
Le Parti s'impegnano a rendere operativa la possibilità di contribuzione al Fondo di previdenza complementare PREVIMODA per i lavoratori a domicilio.
In tal senso saranno richiesti incontri al Ministero del lavoro e alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (CoViP).

Fondo nazionale di previdenza complementare PREVIMODA

1 - Operatività del Fondo
In relazione al punto "Previdenza complementare" dell'accordo di rinnovo biennale 16 settembre 1997 del c.c.n.l. del settore industriale delle pelletterie, il numero di preiscrizioni necessarie al definitivo avvio di PREVIMODA è stato portato da 50.000 a 25.000, quota del resto già raggiunta.
A seguito di ciò tutte le Associazioni imprenditoriali che hanno aderito a PREVIMODA hanno espresso il proprio consenso.
La decorrenza della contribuzione è stata fissata al 1° luglio 2000 secondo le istruzioni operative che verranno comunicate da PREVIMODA.
Il contributo verrà calcolato e trattenuto sull'E.r.n. relativo ai singoli periodi mensili, per 13 mensilità.

2 - Norme per calcolare la contribuzione
Le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue:
- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sull'E.r.n. afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore;
- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 sarà effettuata sull'intero ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982;
- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione fino al 28 aprile 1993, sarà calcolata in misura pari al 2% dell'E.r.n. annuo (13 mensilità), da detrarre dal t.f.r. annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982.
Casistica di assenza
Al fine di facilitare il calcolo dei contributi da versare al Fondo in tutti i casi in cui, per effetto di assenze dal lavoro, la retribuzione non sia completa o non sia interamente a carico del datore di lavoro, le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore, che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile intera da versare al Fondo; a tal fine il riferimento rimane sempre all'1% dell'E.r.n. anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia scelto di versare l'1,5% o il 2%. In caso contrario non sarà effettuata alcuna trattenuta e versamento al Fondo.

3 - Lavoranti a domicilio
Superati gli adempimenti formali richiesti, al Fondo PREVIMODA potranno aderire anche i lavoranti a domicilio (art. 73 - Parte generale). In tal caso la contribuzione sarà:
- 1% della tariffa di cottimo riferita solo all'E.r.n., con esclusione delle altre voci costituenti detta tariffa; un contributo di uguale importo sarà versato dalla ditta committente;
- quota t.f.r.:
- lavoratori iscritti alla previdenza pubblica prima del 28 aprile 1993: una quota dell'indennità sostitutiva del t.f.r. pari al 2% della tariffa di cottimo pieno calcolata come sopra;
- lavoratori iscritti alla previdenza pubblica dopo il 28 aprile 1993: intera indennità sostitutiva del t.f.r.

Protocollo IV
PREVIMODA - NORME PER CALCOLARE LA CONTRIBUZIONE

In relazione al punto "Previdenza complementare" dell'Accordo di rinnovo 19.9.97 della parte economica biennale del CCNL del settore tessile-abbigliamento, le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue:
- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sull'ERN afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- per ciascuna delle 13 rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore;
- la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.93 sarà effettuata sull'intero ammontare del TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82;
- la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di prima occupazione fino al 28.4.93, sarà calcolata in misura pari al 2% dell'ERN annuo (13 mensilità), da detrarre dal TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82.

16/07/1997

Protocollo III
Previdenza complementare

Per i dipendenti del settore industriale delle pelletterie, AIMPES e FILTA/CISL - FILTEA/CGIL - UILTA convengono di aderire all'istituendo Fondo di previdenza integrativa del settore tessile/abbigliamento/sistema moda, sin d'ora concordando sui seguenti punti:
a) Iscritti minimi
50.000 gli iscritti minimi relativi a tutti i settori che aderiranno al Fondo del tessile /abbigliamento.
b) Contributo avviamento
Al 1° luglio 1998 le aziende verseranno a loro carico lire 5.000 per ogni dipendente in forza.
c) Quote di iscrizione
Al momento dell'iscrizione i lavoratori dovranno versare a loro carico una "quota iscrizione" di L. 5.000.
d) Quota a titolo di t.f.r.

Quota da versare al Fondo a titolo di t.f.r. = 2% dell'ERNC (Elemento retributivo nazionale conglobato) annuo equivalente al 27% del t.f.r. maturando calcolato sull'ERNC stesso.
e) Contributi
1% dell'ERNC a carico delle aziende e 1% dell'ERNC a carico del lavoratore.
f) Decorrenza contribuzione complessiva (d + e)
Ricorrendo la condizione di cui al punto "a", non prima del 1° settembre 1999.
g) Clausola di raccordo
Per non consentire cumulo di oneri, previsione di una specifica clausola "di raccordo" con eventuali interventi legislativi.
h) Potenziali soci del Fondo
Lavoratori con contratto a tempo indeterminato, formazione e lavoro, apprendistato e contratti a termine superiore ad 1 anno.
i) Valutazione dell'onere
La valutazione dell'onere sarà effettuata nell'ambito del successivo rinnovo del c.c.n.l.

12/07/1995

Protocollo III
Fondo nazionale di previdenza integrativa volontaria

AIMPES e FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL convengono, tenuto conto del disegno di legge governativo sulla riforma pensionistica e sulla base di una positiva valutazione di quanto in esso previsto a titolo di previdenza complementare, se le condizioni contenute nella legge confermeranno tali valutazioni, di istituire o aderire a un Fondo nazionale settoriale di previdenza, complementare al sistema obbligatorio. E' istituita una Commissione paritetica di studio che inizierà a funzionare non appena emanate le nuove disposizioni legislative sui fondi di previdenza integrativa.
La Commissione sarà composta di sei componenti per AIMPES imprenditoriali nazionali di categoria e sei componenti per le OO.SS. nazionali di categoria e deciderà all'unanimità.
La Commissione avrà i seguenti compiti:
- esaminare le disposizioni legislative e valutare se esistono i presupposti per la costituzione o l'adesione del Fondo;
- approfondire tutte le tematiche relative alle modalità di funzionamento del Fondo, al suo statuto ed agli atti necessari per la sua costituzione;
- riferire dell'esito dei propri lavori alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto che assumeranno le decisioni negoziali relative alla suddetta materia.
La Commissione potrà procedere ad audizioni di tecnici esperti nella materia.
La Commissione concluderà i propri lavori entro 6 mesi dalla approvazione parlamentare della riforma pensionistica.
L'attuazione di forme di previdenza integrativa intende confermare le finalità e gli obiettivi indicati dall'accordo del 23 luglio 1993 e concorrere, attraverso la istituzione del Fondo, a promuovere scelte di politica economica che, valorizzando il risparmio, lo indirizzino verso investimenti produttivi che tengano anche conto delle esigenze del settore.
Inoltre le parti fin d'ora concordano sui seguenti principi:
- volontarietà di adesione al Fondo;
- adozione del sistema di contribuzione definita;
- utilizzo del t.f.r. maturando sulla base dei criteri che saranno adottati dalla legge;
- pariteticità degli organismi di amministrazione del Fondo;
- clausola di salvaguardia che consenta di verificare nel tempo la persistenza dei presupposti e dei principi sopra richiamati.